

DELIBERAZIONE 6 DICEMBRE 2016

732/2016/S/GAS

CHIUSURA, CON ARCHIVIAZIONE, DI PROCEDIMENTO SANZIONATORIO IN MATERIA DI MISURA DEL TRASPORTO DEL GAS NATURALE

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS
E IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 6 dicembre 2016

VISTI:

- legge 24 novembre 1981, n. 689 (di seguito: legge 689/81);
- l'articolo 2, comma 20, lettere c) della legge 14 novembre 1995, n. 481 e s.m.i. (di seguito: legge 481/95);
- l'articolo 11 *bis*, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, introdotto dalla legge 14 maggio 2005, n. 80;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164/00;
- il decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito in legge 20 novembre 2009, n. 166 (di seguito: decreto-legge 135/09);
- il decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato 6 agosto 1991, recante "Approvazione del nuovo disciplinare tipo per i permessi di prospezione e di ricerca e per le concessioni di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi" (di seguito: decreto ministeriale 6 agosto 1991);
- il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 26 aprile 2010, di approvazione del "Disciplinare tipo per i permessi di prospezione e di ricerca e per le concessioni di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi in terraferma, nel mare territoriale e nella piattaforma continentale" (di seguito: decreto ministeriale 26 aprile 2010);
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 17 luglio 2002, 137/02;
- il Codice di rete del servizio di trasporto, predisposto dalla società Snam Rete Gas S.p.a., approvato dall'Autorità con deliberazione 1 luglio 2003, 75/03, come successivamente modificato e integrato (di seguito: Codice di Rete);
- la deliberazione dell'Autorità 15 aprile 2008, VIS 41/08 (di seguito: deliberazione VIS 41/08);
- la deliberazione dell'Autorità 3 febbraio 2008, VIS 8/09;

- la deliberazione dell’Autorità 6 settembre 2010, VIS 93/10 e i relativi Allegato A, recante “Rapporto tecnico – Fase III – Analisi del gas non contabilizzato” (di seguito: Rapporto tecnico) e Allegato B, recante “Relazione in merito ad anomalie riscontrate in esito all’istruttoria conoscitiva avviata con deliberazione VIS 8/09” (di seguito: Relazione Conclusiva);
- la deliberazione dell’Autorità 24 novembre 2010, VIS 163/10 (di seguito: deliberazione VIS 163/10).

FATTO:

1. Con la deliberazione VIS 41/08, l’Autorità ha avviato una istruttoria conoscitiva in merito alla corretta applicazione delle previsioni in materia di gas non contabilizzato (c.d. GNC) delle reti di trasporto del gas naturale nel periodo 2004-2006.
2. Con deliberazione VIS 8/09, l’Autorità ha chiuso l’istruttoria conoscitiva avviata con deliberazione VIS 41/08 e contestualmente avviato un’altra istruttoria conoscitiva in merito all’adeguatezza prestazionale e di manutenzione di una parte del parco impianti di misura della rete di trasporto, finalizzata all’acquisizione di informazioni e dati utili ad una valutazione dell’impatto delle inadeguatezze sull’andamento dei quantitativi di GNC nel periodo 2004-2006.
3. L’istruttoria conoscitiva, chiusa con deliberazione VIS 8/09, rilevava, tra l’altro, degli sfasamenti temporali tra gli intervalli di misura utilizzati in alcuni punti di immissione da produzione nazionale (compresi tra le ore 00.00 di ciascun giorno di calendario e le ore 00.00 del giorno di calendario successivo) rispetto all’intervallo di misura di riferimento per la predisposizione del bilancio giornaliero di trasporto, come definito dal Codice di rete (Capitolo 9, paragrafo 3.3. e Cap. 10, par. 1.2) (c.d. “giorno gas”, ossia il periodo compreso tra le ore 6.00 di ciascun giorno di calendario e le ore 6.00 del giorno di calendario successivo) (cfr. pag. 6, Allegato A alla deliberazione VIS 8/09, recante “Relazione conclusiva in esito all’istruttoria conoscitiva avviata con deliberazione VIS 41/08”).
4. In adempimento a quanto disposto dal punto 3, lett. b) della deliberazione VIS 8/09, Snam Rete Gas S.p.a. (di seguito: SRG), con lettere 3 luglio 2009 (prot. Autorità 37781) e 10 dicembre 2009 (prot. Autorità 73605), ha comunicato che alcuni dei punti per i quali permanevano detti sfasamenti erano di titolarità di ENI S.p.a. (di seguito: ENI o Società), la quale non aveva provveduto alla risoluzione dei medesimi.
5. Con la deliberazione VIS 93/10, l’Autorità ha acquisito le conclusioni della istruttoria conoscitiva (avviata con la deliberazione VIS 8/09) i cui esiti sono stati riportati nel Rapporto tecnico (Allegato A) e nella Relazione Conclusiva (Allegato B). Le risultanze di tale istruttoria hanno evidenziato, in particolare, (paragrafo 3.5 della Relazione Conclusiva) che, contrariamente a quanto previsto dal Codice di Rete, il dato di misura fornito da ENI S.p.a. si riferiva al giorno solare (dalle 00:00 di ciascun giorno di calendario alle 00.00 del giorno

- di calendario successivo) invece che al “giorno gas” (dalle ore 6.00 di ciascun giorno di calendario alle ore 6.00 del giorno di calendario successivo).
6. Con la successiva nota del 4 novembre 2010 (prot. Autorità 36553), in risposta all’intimazione di cui al punto 8, della deliberazione VIS 93/10 (di “*mettere a disposizione di SRG, entro il 31 dicembre 2010, le misure relative alle produzioni di gas naturale nella titolarità dell’impresa coerenti con il Giorno Gas*”), la medesima ENI ha documentato l’avvenuto adeguamento (a partire dal 1 ottobre 2010) dei propri sistemi di misura alla prescrizione del Codice di rete.
 7. Nondimeno, con deliberazione VIS 163/10, l’Autorità ha deliberato l’avvio di un procedimento sanzionatorio, nei confronti di ENI S.p.a., per l’accertamento della eventuale violazione delle disposizioni del Codice di rete di cui al Capitolo 9, paragrafo 3.3 e al Cap. 10, par. 1.2 dell’Allegato Misura del gas.
 8. Con note del 23 dicembre 2010 (prot. Autorità 41727 e 41728), la Società ha formulato istanza di accesso ai documenti, assentito dal Responsabile del procedimento in data 28 gennaio 2011 (prot. Autorità 2483) e istanza di essere sentita in audizione finale dinanzi al Collegio dell’Autorità.
 9. Il 6 novembre 2014 (prot. Autorità 31503), il Responsabile del procedimento ha comunicato alla Società le risultanze istruttorie, che, in assenza di memorie difensive, fino allora non prodotte dalla Società, confermavano le iniziali contestazioni.
 10. Il 12 novembre 2014 (prot. Autorità 32272), la Società ha reiterato l’istanza di essere sentita in audizione finale e il 21 novembre 2014 (prot. Autorità 33663) ha presentato nuova istanza di accesso ai documenti del procedimento in oggetto, che è stata accolta con la nota del Responsabile del procedimento del 15 dicembre 2014 (prot. Autorità 36458).
 11. Successivamente, il 12 dicembre 2014 (prot. Autorità 36284) la Società ha presentato istanza di differimento della data dell’audizione finale, tenutasi dinanzi al Collegio in data 22 dicembre 2014.
 12. Con ricorso (reg. gen. 3538/2014), ENI ha impugnato, innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia – Milano, la citata comunicazione delle risultanze istruttorie e il ricorso è stato dichiarato inammissibile con sentenza del 17 febbraio 2016, 345; la Società ha poi impugnato la citata sentenza del Tar Lombardia con ricorso (n. reg. gen. 1823/2016) che è stato definitivamente rigettato con sentenza del Consiglio di Stato, sez. VI, del 28 giugno 2016, 2862.
 13. Con nota 3 febbraio 2015 (prot. Autorità 3868), la Società ha inviato una memoria difensiva.

VALUTAZIONE GIURIDICA:

Contesto normativo

14. Il Codice di Rete, approvato con deliberazione dell’Autorità 75/03, dispone che, ai fini dell’erogazione del servizio di trasporto e dispacciamento del gas

naturale, il dato di misura rilevante debba avere come riferimento il “giorno gas”, ovvero il periodo di 24 ore compreso tra le ore 6:00 di ciascun giorno di calendario e le ore 6:00 del giorno successivo (Cap. 9, par. 3.3 e Cap. 10, par. 1.2 dell’Allegato Misura del gas). Pertanto, gli utenti connessi alla rete di trasporto di SRG S.p.a. devono impiegare un criterio uniforme di misurazione della produzione giornaliera della quantità di idrocarburi liquidi e gassosi, al fine di assicurare l’esatta erogazione dei servizi di trasporto e dispacciamento del gas sulla rete nazionale.

15. Il decreto ministeriale 26 aprile 2010, ha disposto che *“la rilevazione giornaliera delle quantità di idrocarburi liquidi e gassosi prodotti è riferita ad un periodo di 24 ore che va dalle ore 6,00 alle ore 6,00 del giorno successivo in ora solare”* (articolo 38, comma 6). Tale disciplina si è sostituita alla precedente, contenuta nel decreto ministeriale 6 agosto 1991, il quale prevedeva, diversamente, che la predetta rilevazione avvenisse giornalmente sulla base di linee di misura *“approvate dalla sezione”* periferica (di Bologna, Roma o Napoli) dell’Ufficio Nazionale Minerario per gli Idrocarburi e la Geotermia (di seguito: UNMIG) competente in materia di gestione e controllo sulle attività minerarie (72, commi 3 e 5).

Contestazioni

16. Sulla base delle circostanze emerse all’esito dell’istruttoria conoscitiva (chiusa con deliberazione VIS 93/10) e delle dichiarazioni di ENI, l’Autorità, con la deliberazione VIS 163/10, ha contestato ad ENI, in qualità di impresa di coltivazione presso campi di produzione nazionale connessi con la rete di trasporto di SRG (e quindi di utenti del servizio di trasporto da quest’ultima erogato), di aver violato le disposizioni del Codice di Rete di cui ai predetti Cap. 9, par. 3.3 e Cap. 10, par. 1.2 Allegato Misura del gas, per aver reso, dall’adozione del Codice di Rete sino a dicembre 2009, un dato di misura della quantità di idrocarburi liquidi e gassosi prodotti basato sul giorno solare (dalle 00:00 alle 00:00 del giorno successivo) anziché sul “giorno gas” (dalle 6:00 alle 6:00 del giorno successivo).

Argomentazioni di ENI

17. Con la memoria difensiva del 3 febbraio 2015, la Società domanda, anzitutto, all’Autorità di dichiarare l’archiviazione del presente procedimento, in considerazione del lasso di tempo trascorso dalla data di avvio del medesimo, rimandando più diffusamente alle ragioni sul punto espone nel ricorso introduttivo del giudizio dinanzi al Tar Lombardia.
18. La Società ritiene, altresì, infondata la contestazione formulata per le seguenti ragioni. In linea con le argomentazioni previamente espone con la nota del 18 settembre 2009, ENI ha meglio illustrato che, fino all’entrata in vigore del decreto ministeriale del 26 aprile 2010, la possibilità di garantire che il sistema

di misura fosse basato sul “giorno gas” anziché sul giorno solare era subordinata all’autorizzazione preventiva della sezione UNMIG competente (art. 72, commi 3 e 5 del 6 agosto 1991). A tale scopo, subito dopo l’avvio dell’istruttoria conoscitiva con la citata deliberazione VIS 41/08 (già dal novembre 2008: documenti 4-6 allegati alla memoria del 3 febbraio 2015), la Società ha documentato di aver immediatamente presentato le apposite istanze di variazione della fascia oraria giornaliera entro cui effettuare la necessaria rilevazione (documenti 4, 5 e 6 allegati alla memoria del 3 febbraio 2015). Tuttavia, solo la sezione di Roma aveva rilasciato un’autorizzazione all’adozione del “giorno gas” sia per la rilevazione dei quantitativi di gas (idrocarburi gassosi) che degli olii associati (documento 7 allegato alla memoria del 3 febbraio 2015), diversamente dalle sezioni di Bologna e Napoli che le avevano rilasciate unicamente con riferimento alle rilevazioni del gas ma non per gli idrocarburi liquidi (documenti 8, 9, 10 e 11 allegati alla memoria del 3 febbraio 2015). In particolare, la mancata autorizzazione della sezione di Napoli veniva motivata in relazione all’imminente mutamento del quadro normativo, tradottosi nell’adozione del decreto ministeriale 26 aprile 2010 che ha approvato il passaggio al “giorno gas”, eliminando la necessità di ottenere una previa autorizzazione dalle sezioni dell’UNMIG. Tale circostanza rendeva impraticabile (fino alla modifica normativa) il mutamento dell’arco temporale entro cui effettuare le misure, dal momento che la produzione, sia del gas naturale che degli idrocarburi liquidi, accede ad un unico gruppo di misura (art. 72, comma 2, decreto ministeriale 6 agosto 1991), assestato al tempo sul giorno solare, in conformità alle prescrizioni vigenti (anche per ottimizzare la produzione congiunta di gas e di idrocarburi liquidi). Di conseguenza, la Società non avrebbe potuto adeguarsi neppure parzialmente, con riferimento al solo gas naturale.

19. Nondimeno, la Società rammenta altresì di aver intrapreso, per via dell’assenza delle necessarie autorizzazioni, iniziative per valutare soluzioni alternative percorribili e di averne dato comunicazione all’Autorità con la citata nota del 18 settembre 2009, senza aver tuttavia maturato conclusioni dal punto di vista della loro fattibilità tecnica. A proposito di soluzioni alternative, la Società nega di aver ritenuto senz’altro praticabile la via della doppia misurazione, ovvero la possibilità tecnica di garantire una rilevazione del dato di misura sia rispetto al giorno solare (di cui alla disciplina fiscale del decreto ministeriale 6 agosto 1991, in vigore fino all’adozione del decreto ministeriale 26 aprile 2010) sia rispetto al “giorno gas” (di cui alla disciplina regolatoria del Codice di Rete). Così infatti si leggerebbe nella Relazione conclusiva, cui a catena rinviano la deliberazione di avvio del presente procedimento nonché la comunicazione delle risultanze istruttorie. La Società evidenzia come, invece, il Rapporto tecnico – cui la predetta Relazione conclusiva rinvia a sua volta – avesse palesato l’esigenza che ENI mutasse il proprio sistema di misurazione (da giorno solare a “giorno gas”) e non anche che si dotasse di un duplice sistema di misurazione. In

- quella sede, inoltre, si era palesata la possibilità tecnica del cambio di sistema di misura, ma non anche la doverosità di cumulare i due criteri di misura.
20. La Società rappresenta anche il fatto che, a voler realizzare una doppia misurazione tramite la installazione – ove in ipotesi tecnicamente fattibile – di un altro gruppo di misura accanto a quello meccanico già in utilizzo, avrebbe dovuto dotarsi di misuratori digitali che, all’epoca, erano anch’essi sottoposti alla preventiva autorizzazione delle sezioni UNMIG.
 21. La Società, inoltre, contesta in radice l’avvenuta violazione del Codice di rete, dal momento che il Capitolo 10 in discussione statuirebbe che *“i quantitativi riportati nel Verbale di misura sono riferiti al mese che va dalle ore 6 del 1° giorno alle ore 6 del 1° giorno del mese successivo e viene fornita l’indicazione giornaliera (sempre 06.00 – 06.00) laddove le apparecchiature ne consentano la determinazione”*. Ad avviso della Società, pertanto, era compatibile con il Codice di rete l’eventualità che i gruppi di misura all’epoca non fossero in grado, come nella specie, di garantire l’impiego del “giorno gas” come riferimento temporale. Prova ne sia, aggiunge la Società, che SRG ha sempre effettuato controlli periodici sulle misure comunicate da ENI validando i dati elaborati sulla base del giorno solare.
 22. A valle di tutte le argomentazioni precedenti, la Società asserisce l’assenza di lesività della propria condotta rispetto al bene giuridico protetto dalla norma che si ritiene violata nel presente procedimento. La Società, infatti, ritiene che lo sfasamento derivante dall’impiego del giorno solare rispetto al “giorno gas”, di 6 ore, sia pari solo allo 0,068% del totale di ore (rilevanti ai fini della misura) di un anno termico. Tale percentuale dimostrerebbe che l’errore contestato si attesta al di sotto della soglia di errore massimo accettabile tra due sistemi di misura, ricavabile dal manuale operativo di SRG e pari all’1%-1,8% (allegato 13). L’errore sarebbe tanto più irrilevante alla luce del fatto che la condotta contestabile a ENI sia stata molto circoscritta dal punto di vista temporale.

Valutazione delle argomentazioni di ENI

23. In merito alla contestazione circa la violazione del termine di conclusione del procedimento occorre rilevare quanto segue.
24. In via preliminare è opportuno evidenziare che la Società, pur potendo difendersi sin dalla comunicazione della deliberazione di avvio del procedimento (cfr. art. 5, comma 1, lett a) e 5, comma 3, lett a) del d.P.R. 244/01), ha ritenuto di farlo solo successivamente alla comunicazione delle risultanze istruttorie del 6 novembre 2014, esponendo delle controdeduzioni, durante l’audizione finale e nella memoria del febbraio 2015, che hanno reso necessaria una nuova valutazione degli elementi istruttori. Tali argomentazioni difensive hanno permesso, per la prima volta nel procedimento, di accertare l’esatta consistenza delle condotte contestate, rilevandone la sostanziale legittimità. In mancanza di dette deduzioni difensive, l’Autorità avrebbe svolto un’istruttoria incompleta ma soprattutto la Società non avrebbe avuto la possibilità – come di fatto è accaduto

– di dimostrare la legittimità delle condotte oggetto del presente procedimento. In sostanza il protrarsi dell'attività istruttoria, che ha comportato una dilatazione del tempo per la conclusione del procedimento, si è tradotto in una maggiore garanzia per l'interessata, che ha potuto interloquire attivamente nel procedimento e veder accertata la fondatezza delle ragioni vantate. Inoltre, occorre sottolineare che parte della durata del procedimento è imputabile alla stessa Società, che ha chiesto ed ottenuto, in pendenza del ricorso di primo grado, un'ordinanza cautelare del Consiglio di Stato (1579/2015) che ha sospeso il procedimento sanzionatorio dal 15 aprile 2015 (data di deposito dell'ordinanza) al 17 febbraio 2016 (data del deposito della sentenza di primo grado del Tar Lombardia, 345, con la quale è stato respinto il ricorso di ENI; decisione confermata dal Consiglio di Stato, con sentenza 2862 del 28 giugno 2016).

25. Infine, occorre ribadire che i termini di conclusione dei procedimenti sanzionatori dell'Autorità non hanno carattere perentorio, ma soltanto ordinatorio. Tale conclusione è fondata sul rilievo che la perentorietà di un termine procedimentale, incidendo direttamente sulle situazioni degli interessati, può inferirsi soltanto da un'esplicita previsione legislativa, che espressamente correli al superamento di un dato termine un effetto decadenziale (arg. ex art. 152, comma 2, cod. proc. civ.). Ora va osservato come nessuna disciplina, di fonte primaria e secondaria, stabilisce una tale perentorietà dei termini di conclusione dei procedimenti sanzionatori dell'Autorità: pertanto non risulta corretto, in quanto sfornito di base normativa, sostenere che lo spirare del citato termine fissato nell'avvio del procedimento determini *ipso iure* l'illegittimità del provvedimento tardivamente adottato. Nel caso di specie, la circostanza che il procedimento sia rimasto pendente, oltre il termine inizialmente indicato nella delibera di avvio VIS 163/10, non è una causa di illegittimità del procedimento anche alla luce del fatto che alla Società ricorrente sono state assicurate tutte le garanzie partecipative e difensive. Lo stesso Consiglio di Stato, nella pronuncia che ha definito il giudizio, ha dichiarato che *“Risulta infine infondata la prospettata lesione del diritto di difesa sofferta dalla ricorrente che, anzi, nel corso dell'istruttoria, ha potuto esercitare in pieno il diritto al contraddittorio, attraverso l'accesso agli atti più volte esperito, con l'audizione dinanzi al Collegio dell'Autorità del 22 dicembre 2014 e, infine, per mezzo delle deduzioni difensive prodotte in data 3 febbraio 2015”* (Cons. Stato, 2862/2016).
26. Nel merito, le argomentazioni della Società, in punto di infondatezza della contestazione della violazione del Codice di Rete, possono essere condivise.
27. Le fasi pre-istruttorie e istruttorie avevano inizialmente evidenziato l'assenza di ostacoli di carattere tecnico alla predisposizione di una soluzione che consentisse alla Società di garantire la misura secondo il prescritto “giorno gas”. Tali circostanze sembravano inizialmente confermate dalla stessa Società che pareva riferirsi a, seppure complesse, soluzioni che sarebbero state praticabili a normativa invariata (nota ENI 18 settembre 2009). Tuttavia, la Società, solo nella memoria difensiva del 3 febbraio 2015, ha adeguatamente dato conto, non

solo delle apprezzabili difficoltà che tali soluzioni avrebbero implicato, ma soprattutto della impossibilità giuridica di conformarsi pienamente ed immediatamente alle finalità imposte dalla regolazione, in assenza delle prescritte autorizzazioni da parte delle sezioni dell'UNMIG. La predisposizione di un sistema di doppia misurazione non era attuabile in ragione del dedotto e preesistente ostacolo giuridico (assenza delle autorizzazioni di cui all'art. 72, commi 3 e 5, del decreto ministeriale 6 agosto 1991), avvalorato dall'allegazione delle risposte negative ottenute dalle diverse Sezioni dell'UNMIG (in particolare Bologna e Napoli) cui la Società aveva presentato apposita istanza sin dal novembre 2008, ovvero ben due anni prima dall'avvio del presente procedimento sanzionatorio (doc. 4-6 e 8-11 allegati alla memoria del 3 febbraio 2015). In particolare, la mancata autorizzazione della sezione di Napoli veniva motivata non già in relazione a carenze tecniche riconducibili alla società ma in relazione a circostanze ad essa non imputabili. In particolare veniva addotta una motivazione riconducibile all'imminente mutamento del quadro normativo tradottosi poi nell'adozione del decreto ministeriale 26 aprile 2010 con il quale è stato approvato il passaggio al "giorno gas", eliminando la necessità di ottenere previa autorizzazione dalle sezioni dell'UNMIG.

28. Dunque, in mancanza del rilascio delle autorizzazioni prescritte dalla disciplina vigente (che, nella specie, avrebbero riguardato necessariamente entrambi gli idrocarburi gassosi e liquidi, in forza della previsione dell'art. 72, comma 2, del decreto ministeriale 6 agosto 1991 che consentiva "l'installazione di un'unica linea di misura per gruppo di pozzi"), alla Società non avrebbe, evidentemente, potuto chiedersi di contravvenire alla normativa cui, al momento della condotta contestata, era vincolata (arg. ex art. 4 legge 689/81).
29. In particolare, a tale riconoscimento si addiuvano una volta chiarito che la Società avrebbe necessariamente dovuto ricevere autorizzazione, espressa e completa, da parte dell'UNMIG e che non valevano allo scopo i nulla osta ottenuti dalle sezioni di Bologna e Napoli per la modifica del giorno di misura limitatamente al gas naturale. Tali circostanze paiono dirimenti e dimostrano l'inesigibilità della condotta oggetto di contestazione.
30. A fondare l'archiviazione della contestazione mossa alla Società con la deliberazione VIS 163/10 concorre anche la dimostrazione che i sistemi siano stati prontamente adeguati al "giorno gas" già dal 1 ottobre 2010 e, quindi, entro tempi brevi rispetto al momento in cui la Società ne ha avuto la possibilità, benché la contestazione formulata con la deliberazione di avvio si fosse arrestata a dicembre 2009. Pertanto l'Autorità ritiene senz'altro di riconoscere che le attività intraprese dalla Società per fronteggiare i parziali dinieghi, non appena l'ostacolo giuridico è venuto meno nell'aprile 2010, siano state adeguate oltre che tempestive a porre rimedio ad una situazione precedente che non poteva, in definitiva, essere imputata alla Società.
31. Allo stesso tempo, l'archiviazione è ulteriormente avvalorata dalla comprovata inconsistenza degli effetti dello sfasamento orario causato dal sistema di misura di ENI sulla corretta erogazione del servizio di trasporto e del servizio di

dispacciamento del gas naturale. L'errore generato da tale sfasamento è stato infatti marginale tenuto conto che era quantificabile in solo 6 ore complessive per anno (pari solo allo 0,068% del totale delle ore annuali) e che in quegli anni, come si evince dal dato aggregato nazionale, le immissioni nella rete di trasporto derivanti dalla produzione di gas non avevano scostamenti giornalieri rilevanti.

32. Per le suesposte ragioni, non sussistono i presupposti per l'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria, ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 481/95 e dell'articolo 4, della legge 689/81, per la violazione del Codice di rete, Cap. 9 par. 3.3 e Cap. 10, par. 1.2 dell'Allegato Misura del gas

DELIBERA

1. di archiviare, nei termini di cui in motivazione, il procedimento avviato con deliberazione VIS 163/10 nei confronti di ENI S.p.a.;
2. di notificare il presente provvedimento, mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento, al ENI S.p.a., Piazzale Enrico Mattei n. 1, 00144 Roma e all'indirizzo di posta elettronica certificata ENI@PEC.ENI.COM, nonché di pubblicarlo sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

6 dicembre 2016

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni